

COMUNE DI UDINE
Servizio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI AD EROGARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE BUONI TAXI IN FAVORE DI PERSONE INVALIDE AL 100% NON DEAMBULANTI O FISICAMENTE IMPOSSIBILITATE ALL'USO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA PER IL PERIODO 01/10/2017-30/09/2019.

Il Dirigente ad interim del Servizio Servizi Sociali

PREMESSO che:

- ai sensi della legge 104/1992 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) la Repubblica predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata, anche attraverso misure e provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e l'organizzazione di trasporti specifici;
- la legge regionale 6/2006 (*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*) prevede all'art. 46 che la Regione promuova politiche atte a garantire l'inclusione sociale, lavorativa, l'autodeterminazione, l'autonomia, la protezione e la cura delle persone con disabilità, con particolare riguardo verso le condizioni delle persone con disabilità gravi, assicurando l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi per migliorare la mobilità delle persone disabili, anche affette da gravi menomazioni fisiche o sensoriali;
- il Comune di Udine, nell'ambito dei servizi sociali erogati in favore della popolazione residente nel suo territorio, ha attivato da lungo tempo un servizio finalizzato a consentire alle persone invalide al 100% non deambulanti o fisicamente impossibilitate all'uso dei mezzi di trasporto pubblico di linea, l'utilizzazione agevolata di taxi per soddisfare in prevalenza esigenze di mobilità di particolare rilievo per la salute, la formazione e la vita lavorativa delle persone stesse, nonché, in parte più contenuta, anche esigenze di mobilità connesse all'accesso ai servizi o al miglioramento della loro vita di relazione;
- con le deliberazioni n.134 d'ord. del 30 marzo 2016, n. 277 d'ord. del 7 luglio 2016, n. 492 d'ord. 13 dicembre 2016 e n. 125 d'ord. del 29 marzo 2017, la Giunta comunale ha riordinato la disciplina in materia di concessione di buoni taxi, disciplina riportata in dettaglio nel documento allegato A) che fa parte integrante del presente Avviso;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 29/03/2010.

RENDE NOTO

che il Comune di Udine intende formare ed approvare l'elenco degli operatori economici a cui sarà affidato, per il periodo 01.10.2017 – 30.09.2019, il servizio di trasporto pubblico non di linea (servizio taxi) in favore di persone invalide al 100% non deambulanti o fisicamente impossibilitate all'uso dei mezzi di trasporto pubblico di linea che risultino titolari di buoni taxi rilasciati dal Comune di Udine – Servizio Servizi Sociali, da utilizzare per la copertura in tutto o in parte della tariffa relativa alla corsa fruita, e a tale scopo

INVITA

gli operatori economici che intendessero essere inseriti nell'elenco di cui sopra (onde poter stipulare con il Comune la conseguente convenzione di disciplina del rapporto contrattuale avente ad oggetto l'affidamento del servizio in epigrafe per il biennio più sopra indicato), **a presentare la domanda di partecipazione alla procedura a evidenza pubblica indetta con il presente Avviso.**

La procedura di cui al presente Avviso ed il servizio cui la stessa si riferisce sono così regolati.

1. Modalità di svolgimento del servizio

Alle persone che ne facciano richiesta e risultino in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta comunale (vedasi allegato A), il Comune rilascia un numero di buoni-taxi variabile in funzione:

- a) della fascia cui le stesse appartengono in base alla propria condizione di persona non deambulante (fascia A o fascia B – vedasi allegato A);
- b) del valore dell'ISEE come risultante dalla relativa attestazione rilasciata dall'INPS.

All'avente diritto è altresì rilasciato un tesserino personale di riconoscimento munito di fototessera che l'interessato deve obbligatoriamente esibire al tassista al momento dell'utilizzazione del taxi e del pagamento della corsa, pagamento che sarà effettuato, in tutto o in parte, mediante consegna dei buoni-taxi comunali di cui è titolare.

Per ogni corsa da effettuare, i cittadini beneficiari di buoni-taxi possono scegliere il tassista a loro piacimento, purché si tratti uno degli operatori convenzionati con il Comune e quindi compresi nell'elenco di cui sopra (elenco fornito a tutti i cittadini fruitori del servizio di buoni-taxi).

Il beneficiario dei buoni-taxi, qualora ne abbia bisogno in ragione della sua condizione fisica, può essere assistito da un accompagnatore che dovrà iniziare e terminare la corsa assieme al beneficiario stesso.

Gli operatori convenzionati, al termine di ogni mese, addebitano il costo del servizio effettuato per i cittadini beneficiari in misura corrispondente a quella dei buoni-taxi ricevuti dai beneficiari stessi all'atto del pagamento della corsa.

Il Comune si riserva in qualunque momento la possibilità di modificare le disposizioni dettate in materia di requisiti necessari per il rilascio dei buoni-taxi e di modalità di utilizzazione di questi ultimi.

2. Caratteristiche dei buoni-taxi

I buoni-taxi, il cui valore è pari, per ogni singolo buono, a € 5,00= sono rilasciati dal Comune con le seguenti caratteristiche:

- sono personali e quindi non cedibili a terzi;
- conservano la loro validità sino alla data di scadenza sugli stessi riportata;
- sono validi esclusivamente se riferiti a trasporti effettuati all'interno del territorio dei Comuni appartenenti all'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale (e cioè Udine, Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, Tricesimo), nonché degli altri Comuni direttamente confinanti con Udine (o di prima corona) e cioè Povoletto e Remanzacco.

Per ogni corsa fruita dal beneficiario possono essere riconosciuti al massimo n. 4 buoni-taxi (del valore complessivo di € 20,00=).

Qualora il prezzo della corsa sia superiore al valore di 1 buono o al valore di più buoni (fino, appunto, al massimo di 4), il beneficiario è tenuto a corrispondere al tassista la differenza in denaro.

I buoni-taxi non compilati in tutto o in parte, ovvero non correttamente compilati, ovvero

recanti cancellature e abrasioni, non saranno accettati ai fini del loro pagamento.

Per le ulteriori disposizioni che regolano il servizio dei buoni-taxi dal punto di vista dei loro beneficiari si rinvia al documento Allegato A).

3. Requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

Gli operatori economici interessati all'esecuzione del servizio di cui al presente Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non trovarsi in nessuna delle situazioni che si configurano come cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di appalti e concessioni e dalla possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione secondo quanto stabilito nell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- b) possesso di regolare licenza per l'esercizio del servizio taxi o di regolare autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciati dal Comune di Udine o da uno degli altri Comuni citati nel precedente punto 2.;
- c) aver avuto nell'ultimo biennio (più precisamente nel periodo compreso tra il 1° maggio 2015 e il 30 aprile 2017) un fatturato globale lordo riferito al servizio a servizio di trasporto pubblico non di linea (servizio taxi) espletato nel territorio del Comune di Udine o degli altri Comuni di cui sopra, non inferiore a € 18.000,00=.

4. Durata della convenzione con il Comune ed eventuale recesso

La convenzione per lo svolgimento del servizio di cui al presente Avviso ha la durata di un biennio, dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2019.

Qualora una delle Parti intendesse recedere dal rapporto convenzionale prima della scadenza, dovrà comunicarlo all'altra Parte a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

5. Obblighi degli operatori convenzionati

Nel caso in cui l'operatore convenzionato sia una persona giuridica (società, cooperativa, consorzio fra autisti, ecc.), l'affidatario del servizio è tenuto:

- a) a fornire al Comune l'elenco nominativo dei tassisti impiegati per l'esecuzione del servizio, dichiarando per ciascuno di essi il possesso dei requisiti di cui al punto 3;
- b) a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali modifiche riguardanti la composizione della compagine sociale, la ragione sociale, ecc.

Gli operatori convenzionati sono tenuti ad accettare in pagamento, per la corsa effettuata, i buoni-taxi consegnati dal beneficiario del servizio.

Gli operatori convenzionati, all'atto della consegna dei buoni taxi da parte dei fruitori del servizio, sono tenuti a controllarne l'identità chiedendo agli stessi di esibire il tesserino personale di riconoscimento ricevuto dal Comune all'atto dell'ammissione al servizio.

Gli operatori convenzionati non possono accettare la consegna di buoni taxi da persone diverse dal titolare del tesserino personale di riconoscimento e sono tenuti a segnalare per iscritto al Comune, entro due giorni dal fatto, gli eventuali tentativi di utilizzo irregolare dei buoni taxi, fornendo le necessarie informazioni al riguardo.

L'eventuale accertata violazione del suddetto duplice impegno da parte dell'operatore convenzionato (violazione che consiste pertanto nell'aver accettato buoni taxi da persone estranee al servizio e nel non aver segnalato il tentativo di utilizzo abusivo degli stessi al Comune) comporta l'adozione di un provvedimento di esclusione dell'operatore dall'elenco in epigrafe, di risoluzione del rapporto contrattuale disciplinato dalla convenzione e di richiesta di risarcimento del danno procurato a quest'ultimo in conseguenza dell'inadempimento contrattuale di cui l'operatore stesso si è reso responsabile.

Gli operatori convenzionati non possono accettare la consegna di buoni taxi che risultino scaduti alla data di utilizzo del taxi, né possono accettare buoni taxi privi della sottoscrizione del titolare degli stessi.

Gli operatori convenzionati rispondono per ogni eventuale danno che possa derivare direttamente o indirettamente a persone e/o cose trasportate, esonerando il Comune di Udine da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo l'operatore convenzionato dovrà essere in possesso di polizze assicurative RCA e RCT idonee a coprire ogni rischio relativo alla responsabilità civile propria, del personale dipendente e di terzi, ivi comprese le persone trasportate.

Gli operatori convenzionati non possono cedere a terzi la convenzione sottoscritta con il Comune di Udine, a pena di risoluzione del relativo rapporto.

6. Obblighi del Comune

Il Comune di Udine mette a disposizione le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione del servizio di trasporto individuale non di linea mediante buoni taxi per tutto il periodo di cui al punto 4., ferma restando la riserva riportata nell'ultimo paragrafo del punto 1.

Il Comune liquiderà le somme dovute agli operatori convenzionati per le corse effettuate in favore dei cittadini titolari di buoni taxi, mese per mese, in misura corrispondente all'importo risultante dal valore complessivo dei buoni taxi ritirati e restituiti in allegato alle note di addebito emesse mensilmente a carico del Comune, entro 60 giorni dal ricevimento delle note stesse, risultate regolari e liquidabili.

In caso di irregolarità, il Comune provvederà a riscontrare e contestare la nota emessa entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, mediante apposita comunicazione con la quale il termine di pagamento di cui al paragrafo precedente si intenderà sospeso fino al momento in cui l'irregolarità risulterà sanata.

7. Inadempimenti contrattuali e penalità

Qualora l'operatore convenzionato esegua il servizio di cui al presente Avviso in maniera non corretta o non conforme allo standard qualitativo generalmente previsto per tale servizio nella città di Udine o comunque tale da essere stato oggetto di due segnalazioni scritte **negative** da parte di due diversi cittadini utenti e i fatti segnalati risultino comprovati a seguito di un accertamento degli stessi in contraddittorio con l'operatore, il Comune provvederà a contestare l'inadempimento contrattuale, chiedendo all'operatore di produrre le proprie controdeduzioni entro un termine breve, trascorso il quale, ove l'inadempimento risulti confermato, il Comune irrognerà una penale il cui importo potrà variare da un minimo di € 50,00= ad un massimo di € 1.000,00= in funzione della gravità degli episodi contestati, tenendo conto del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e all'immagine dell'Amministrazione comunale, oltre che del valore delle prestazioni non eseguite ovvero eseguite scorrettamente, fermo restando il diritto dell'Amministrazione di chiedere, oltre al pagamento della penale, anche il risarcimento degli eventuali ulteriori danni nei casi più gravi.

La penale irrogata sarà trattenuta in sede di liquidazione delle note di addebito fino a concorrenza dell'importo della penale stessa.

L'irrogazione di più penali per un importo complessivo pari o superiore a € 1.000,00= è causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

E' altresì causa di risoluzione del rapporto contrattuale l'accertato inadempimento di cui al precedente punto 5.

8. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed elementi obbligatori da inserire nelle note di addebito

Gli operatori convenzionati dovranno assumersi l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii. e, pertanto, dovranno comunicare al Comune il numero di c/c bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. Detta comunicazione dovrà essere inviata al Comune entro 7 giorni dal ricevimento della nota con la quale il Comune stesso trasmette all'interessato la determinazione dirigenziale relativa all'approvazione dell'elenco in epigrafe e la convenzione da sottoscrivere ai fini dell'avvio del servizio.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione di legge di cui sopra comporta l'applicazione da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall'art. 6, co. 4, della legge 136/2010.

Le note di addebito dovranno essere emesse con gli estremi:

- a) della banca e del relativo codice IBAN,
- b) del CIG,
- c) della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio (data e numero cronologico),
- d) del numero del codice univoco del Servizio Servizi Sociali (XXAGAL),
- e) Il rapporto instaurato con la convenzione si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni relative al servizio affidato siano eseguite in violazione dell'art. 3 della legge 136/2010.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al rapporto contrattuale determinerà la risoluzione di diritto del medesimo.

9. Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Si intendono estesi agli operatori convenzionati - per quanto compatibili - gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 62/2013 e le previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Udine”.

La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Entrambi i codici sono visionabili e scaricabili accedendo al sito web istituzionale del Comune di Udine:

http://www.comune.udine.gov.it/files/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti/organizzazioni/codice_comportamento.pdf

10. Risoluzione del rapporto contrattuale

Fermo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, il Comune potrà avviare la procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:

- a) gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali con conseguente applicazione delle penalità di cui al punto 7.;
- b) ingiustificata o arbitraria interruzione o sospensione del servizio (quindi non dipendente da causa di forza maggiore);
- c) essere incorsi in provvedimenti di diffida adottati dal Comune in base al vigente regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea seguiti da provvedimenti di sospensione della licenza taxi;
- d) accertata violazione degli obblighi di cui al punto 5.
- e) cessione della convenzione a terzi;
- f) venir meno del requisito richiesto dal presente Avviso al punto 3, lettera a);

- g) grave violazione degli obblighi di comportamento di cui al punto 9.;
- h) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto 8.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui al paragrafo precedente l'Amministrazione comunale si riserva di chiedere al soggetto responsabile della risoluzione il risarcimento di eventuali danni.

11. Tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti alla procedura di cui al presente Avviso saranno trattati dal Comune di Udine esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura e per l'eventuale successiva stipula della convenzione.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Udine.

12. Modalità e termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura

Gli operatori economici interessati alla procedura di cui al presente Avviso dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla procedura stessa debitamente compilata e sottoscritta e corredata di fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore entro il termine perentorio del 15/09/2017. A tal fine essi potranno utilizzare il facsimile “**Allegato B**”.

Modalità di trasmissione:

- a) consegna a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Udine (via Lionello, 1 – secondo piano) entro le ore 12,15 del giorno venerdì 15 settembre 2017;
- b) raccomandata postale che dovrà comunque pervenire all'Ufficio di cui alla lettera a) entro il giorno 15.09.2017 (faranno fede esclusivamente data e timbro di avvenuto ricevimento della lettera raccomandata apposte su quest'ultima da parte dell'Ufficio stesso);
- c) invio alla casella istituzionale di PEC del Comune di Udine (protocollo@pec.comune.udine.it) della domanda sottoscritta con firma autografa e scansionata in formato .PDF, unitamente a un idoneo documento di identità del sottoscrittore anch'esso scansionato in formato .PDF;
- d) invio alla casella istituzionale di PEC del Comune di Udine (protocollo@pec.comune.udine.it) della domanda sottoscritta con firma digitale.

13. Ulteriori informazioni.

Allegati al presente Avviso:

- *Allegato A – Avviso destinato agli utenti del servizio, recante la disciplina vigente in materia di concessione ed utilizzazione dei buoni taxi*
- *Allegato B – Facsimile di domanda di partecipazione alla procedura*

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Udine sino al giorno di scadenza della presentazione delle domande indicato nel punto 12.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente ufficio:

Servizio Servizi Sociali -Unità Operativa Prestazioni agevolate e benefici economici.(tel. 0432 1272561-0432 1272499)

Responsabile atti istruttori della procedura relativa alla formazione ed approvazione

dell'elenco in epigrafe: sig.ra Maria Luigia Maiero

Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Katia Feruglio

Responsabile del provvedimento finale: dott. Filippo Toscano

Udine, lì 01/09/2017